

## COMUNE di MONTEMARCIANO Provincia di Ancona

**ORIGINALE** 

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 75 DEL 04-08-2021

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE E TEMPORANEE NEGLI STBILIMENTI BALNEARI.

#### IL SINDACO

Visto l'art. 6, c. 2-quinquies del D.L. 117/2007, Convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, il quale dispone che "I titolari e i gestori di stabilimenti balneari ... sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, ..., in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. ... Per le forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931".

Visto l'art. 11 della Legge 15 dicembre 2011, n.217, il quale dispone che "6. ... Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività balneari, quali l'esercizio stabilimenti degli somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, ... Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquadramento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, ... 6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. 6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis. 6-quater. ..., non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, ..."

# COMUNE di MONTEMARCIANO Provincia di Ancona

Vista la D.G.R. n. 534 del 30/05/2016 "Legge 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11: Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari";

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2004, come modificato con Regolamento 2 maggio 2012, n. 4, ad oggetto "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" che disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge;

Visto, in particolare, l'art. 10 del suddetto Reg. Reg., che prevede che i Comuni approvano un proprio regolamento;

Atteso che il Comune di Montemarciano non è dotato del suddetto regolamento comunale e che ha disciplinato l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge con ordinanza sindacale n. 38 del 03/06/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, avente ad oggetto "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»";

RITENUTO, alla luce delle suddette disposizioni adottate, di dover procede alla definizione degli orari di accesso in spiaggia, nonché degli orari di apertura degli stabilimenti balneari;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm. e ii.;

#### ORDINA

#### Articolo 1 - Accesso in spiaggia

1. E' vietato l'accesso alle spiagge e la sosta nelle stesse dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del mattino, ad eccezione dei concessionari/affidatari e dei loro dipendenti e dei soggetti addetti alla pulizia e manutenzione della spiaggia.

# Articolo 2 - Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari

- 1. I concessionari degli stabilimenti balneari per il periodo dalla data della presente ordinanza fino al 31 agosto definiscono il proprio orario di apertura nell'ambito delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 21:00.
- 2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie ludiche e sportive nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 23:00.
- 3. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 23:00, con la seguente deroga:
  - a. n. 4 serate nel mese di agosto con possibilità di rimanere aperto fino alle ore 24.00.

## COMUNE di MONTEMARCIANO Provincia di Ancona

- 4. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie, di cui alla D.G.R. 534/2016, con le modalità e le condizioni previste dal Vigente Piano degli Arenili, nel rispetto delle condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della delle vigenti norme, prescrizioni sicurezza pubblica, edilizia, urbanistica, in materia autorizzazioni igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, delle norme sulla destinazione d'uso della concessione di pubblico demanio marittimo.
- 5. I concessionari degli stabilimenti balneari svolgono la propria attività nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19, approvate con ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021.
- 6. I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente, con almeno 24 ore di anticipo per la serata di giugno e con almeno tre giorni di anticipo per le serate di luglio e agosto, le serate di cui al comma 3 del presente articolo allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca sequente Sènone al https://suap.leterredellamarcasenone.it/.

#### INFORMA

- che le violazioni dell'art. 1 della presente Ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 euro a 309 euro;
- che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

IL SINDACO

Dott. Damiano Bártózzi)